

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

532° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1990

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
3 ^a - Affari esteri	»	8
6 ^a - Finanze e tesoro	»	9
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	11
10 ^a - Industria	»	14
11 ^a - Lavoro	»	21

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	26
Interventi nel Mezzogiorno	»	31
Terrorismo in Italia	»	34

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	36
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	37

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	39
--------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1990

264^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

GUIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Alberici ed altri: Norme di attuazione e di garanzia per lo svolgimento e per la libera scelta delle materie facoltative (965)

Norme conseguenti all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (2081)

(Esame congiunto. Parere alla 7^a Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore MAZZOLA, il quale ricorda come, ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Santa Sede, l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica non possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. Tale principio è stato ribadito anche dalla Camera dei deputati che, con una risoluzione approvata il 16 gennaio 1986, ha impegnato il Governo a fissare natura, indirizzi e modalità di svolgimento e di valutazione delle attività culturali e formative offerte dalla scuola nei suoi diversi gradi a chi intenda non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. È intervenuta poi la sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 1989, con la quale si è esclusa l'obbligatorietà di altre materie per gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica.

Sulla base di tali presupposti, il Governo ha presentato il provvedimento legislativo in titolo con il quale si detta una disciplina organica delle conseguenze relative alla scelta circa l'insegnamento religioso. Viene prevista una duplice opzione per gli studenti che decidono di non seguire l'insegnamento della religione cattolica: o lo svolgimento, nelle medesime ore, di altre attività didattiche e formative, da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione,

ovvero la possibilità di libere attività di studio e di ricerca anche individuali.

Questa duplice scelta, ad avviso del relatore, risponde agli impegni assunti dal Governo e garantisce la massima libertà e il pluralismo, equiparando le varie situazioni soggettive degli studenti. Conclude proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Interviene la senatrice TEDESCO TATÒ la quale fa presente preliminarmente che al disegno di legge governativo è abbinato il disegno di legge n. 965, presentato dalla propria parte politica, il quale riguarda l'organizzazione generale delle materie facoltative. Con riferimento al provvedimento governativo, giudica estremamente importante il fatto che si sia inteso utilizzare lo strumento legislativo in luogo delle circolari e disposizioni amministrative adottate in passato, che avevano determinato numerose polemiche, sfociate anche in ricorsi giurisdizionali.

Ritiene che si siano attenuate le tensioni ideologiche che avevano enfatizzato oltremodo la questione, facendo perdere di vista il reale obiettivo di garantire la libertà di scelta da parte degli studenti e dei loro genitori.

D'altro canto, anche a prescindere da un giudizio sull'istituto concordatario, va rilevato che né l'accordo con la Santa Sede né la successiva Intesa con la Conferenza episcopale italiana sono d'ostacolo ad una corretta soluzione del problema.

La sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 1989 ha a suo avviso chiaramente affermato che per quanti decidono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, l'alternativa è uno stato di non-obbligo. Le opzioni proposte dal disegno di legge non sembrano concretare appieno tale alternativa, in quanto, sia pure implicitamente, viene mantenuto l'obbligo di presenza nell'edificio scolastico. Solo l'introduzione della scelta di abbandonare, durante le ore di insegnamento della religione, la sede scolastica potrebbe garantire in modo completo la libertà di non avvalersi dell'insegnamento medesimo, altrimenti si rischierebbe di riproporre, in sostanza, il vecchio meccanismo dell'esonero.

D'altro canto, secondo la senatrice Tedesco Tatò, le soluzioni in corso di elaborazione in tema di autonomia scolastica potranno consentire di reperire forme di flessibilità degli orari in grado di garantire anche l'esercizio dell'opzione di non rimanere nell'edificio scolastico.

Il presidente GUIZZI invita il relatore ad integrare la propria esposizione con riferimento al disegno di legge n. 965.

Il senatore MAZZOLA ritiene che l'abbinamento di tale disegno di legge a quello del Governo risponda a ragioni di forma, più che di sostanza, in quanto l'iniziativa del Gruppo comunista intende offrire una regolamentazione generale delle materie facoltative e non si occupa in

modo specifico delle problematiche connesse all'insegnamento della religione.

In relazione alle osservazioni della senatrice Tedesco Tatò, il relatore ritiene che la mancanza della possibilità di abbandonare l'edificio scolastico non riproponga il meccanismo dell'esonero e che le opzioni previste garantiscano a sufficienza la libertà di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Il senatore PASQUINO rileva come il problema abbia perso la rilevanza, anche politica, che aveva in passato; d'altro canto costituisce una forma di esercizio della libertà di non avvalersi dell'insegnamento anche la possibilità di allontanarsi dalla sede scolastica e non si comprende quindi perché essa non sia stata prevista nel disegno di legge.

Il senatore PONTONE esclude che la possibilità di lasciare l'edificio scolastico costituisca una forma di libertà, e reputa anzi che essa finisca per determinare un privilegio a favore degli studenti che decidono di non avvalersi dell'insegnamento della religione.

Il senatore MAFFIOLETTI ribadisce la convinzione che la religione non costituisca materia di insegnamento e che quindi non possa essere messa sullo stesso piano di altri possibili insegnamenti facoltativi. A suo avviso, inoltre, la situazione di non obbligo a favore dei non avvalentisi costituisce un vero e proprio *status* correlato al diritto di seguire l'insegnamento religioso. Di conseguenza esso non afferisce unicamente alle modalità di studio, ma comprende anche la presenza nell'edificio scolastico. Quindi deve essere garantita anche la possibilità di assentarsi dalla sede scolastica a chi decida di non avvalersi dell'insegnamento della religione, altrimenti si rischia di introdurre situazioni di squilibrio e forme di discriminazione che potrebbero provocare un'ulteriore pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte. Per questi motivi occorrerebbe richiamare la Commissione di merito sulla complessità della problematica, invitandola a considerare le possibili forme con cui dare concretezza al principio enunciato nella citata sentenza della Corte costituzionale.

Il relatore MAZZOLA, replicando agli intervenuti al dibattito, non ritiene fondati i dubbi sollevati dal senatore Maffioletti. Le opzioni indicate nel disegno di legge rispondono allo spirito della sentenza costituzionale, né si può sostenere che l'assenza di discriminazioni vada garantita attraverso la possibilità di abbandonare la sede scolastica; l'inserimento di una simile scelta potrebbe anzi provocare una situazione di disuguaglianza rispetto a chi abbia deciso di frequentare gli insegnamenti alternativi. Inoltre ostano a tale possibilità rilevanti ragioni organizzative e di tutela della sicurezza degli studenti. Ad avviso del relatore, il disegno di legge è in grado di superare indenne un eventuale giudizio di costituzionalità.

Il sottosegretario BROCCA, concordando con il relatore, sottolinea l'esigenza di non enfatizzare eccessivamente la questione.

La sentenza della Corte costituzionale fa riferimento ad una situazione di non-obbligo alla frequenza delle materie alternative e non consente quindi di ricomprendere anche il non-obbligo alla presenza nell'edificio scolastico. L'uscita dalla scuola durante l'insegnamento della religione in realtà perpetuerebbe il sistema dell'esonero, che si è voluto invece abbandonare. È necessario quindi ribadire l'obbligo della presenza di tutti gli studenti, giacché altrimenti si creerebbero discriminazioni fra coloro che si avvalgono e coloro che non si avvalgono dell'insegnamento religioso e, più in generale, disparità di trattamento fra tutti gli studenti, attraverso la previsione di un'esenzione dall'obbligo scolastico. Sorgerebbero inoltre notevoli problemi sotto il profilo organizzativo, poiché l'ora di religione dovrebbe essere collocata all'inizio o alla fine della giornata scolastica, soluzione questa difficoltosa sul piano pratico ed in contrasto con le norme concordatarie, perchè renderebbe la religione marginale rispetto alle altre materie d'insegnamento.

Il presidente GUIZZI, riassumendo il dibattito, propone alla Commissione di dare incarico al relatore di redigere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2081, dando altresì conto delle osservazioni espresse dal Gruppo comunista.

Conviene la Commissione.

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (2082)
(Esame. Parere alla 7^a Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore GUZZETTI, secondo il quale il provvedimento contiene l'attuazione degli accordi con la Santa Sede e rappresenta la naturale prosecuzione del disegno di legge n. 2081 di cui sopra. Esso definisce infatti lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, i quali vengono inclusi in elenchi provinciali qualora in possesso dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e dei requisiti previsti ai sensi del punto 5, lettera b), numero 4 del protocollo addizionale di modificazione al Concordato lateranense. Sono poi estese agli insegnanti di religione le normative che concernono il trattamento economico spettante al personale docente di ruolo dipendente dallo Stato. Sottolineata l'opportunità del provvedimento, il relatore conclude raccomandando alla Commissione di esprimere un parere favorevole sotto il profilo della costituzionalità del disegno di legge in titolo.

Si apre il dibattito.

Il senatore MAFFIOLETTI, in riferimento all'articolo 1, critica la previsione concernente l'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano per gli insegnanti di religione, aspetto che egli giudica contrastante con il punto 4.3 dell'intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e la CEI del 14 dicembre 1985, dove sono disciplinati i titoli richiesti agli insegnanti di religione cattolica, ma non è previsto il *placet* della predetta autorità ecclesiastica. In secondo luogo il disegno di legge non definisce l'incompatibilità tra l'esercizio dell'insegnamento di religione

ed altre attività svolte da parte degli interessati. Il senatore Maffioletti ritiene pertanto necessario che il parere della Commissione indichi alla Commissione di merito l'esigenza di introdurre al disegno di legge le modifiche prospettate.

Il sottosegretario BROCCA, in relazione ai problemi segnalati dal senatore Maffioletti, ritiene che queste tematiche siano risolte in radice dalle stesse disposizioni concordatarie.

Il presidente GUIZZI, riassumendo i termini del dibattito, propone che la Commissione conferisca al senatore Guzzetti l'incarico a redigere un parere favorevole per la Commissione di merito, con le osservazioni evidenziate nell'intervento del senatore Maffioletti e fatte proprie dal solo Gruppo comunista.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUIZZI avverte che la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 15.30, non avrà più luogo. Nel pomeriggio di oggi si riunirà la Sottocommissione per i pareri secondo l'ordine del giorno già diramato. Rimangono altresì confermate le riunioni dei Comitati ristretti costituiti in relazione ai disegni di legge sul segreto di Stato (nn. 1, 135 e 1663), nonché sul disegno di legge concernente il processo amministrativo (n. 1912), previste rispettivamente per le ore 9 e per le ore 15.30 di domani, giovedì 12 luglio.

La seduta termina alle ore 11,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1990

69^a Seduta

Presidenza del Presidente
ACHILLI

La seduta inizia alle ore 15,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Rinvio della conclusione dell'indagine conoscitiva sulla politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Il presidente ACHILLI ricorda che, nella seduta del 28 giugno scorso, la Commissione, al termine del dibattito conclusivo sugli esiti dell'indagine conoscitiva, aveva dato mandato ad un gruppo di lavoro di elaborare un documento che avrebbe dovuto essere votato oggi. Poichè i lavori per la stesura del documento non si sono ancora conclusi, i rappresentanti dei Gruppi gli hanno chiesto una breve dilazione: egli propone quindi che la Commissione torni a riunirsi, con lo stesso ordine del giorno, domani, 12 luglio, alle ore 15.

La Commissione concorda e la conclusione dell'indagine è quindi rinviata alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 15,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1990

258^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Merolli.**La seduta inizia alle ore 16.***IN SEDE REFERENTE****Azzaretti e Meriggi: Trasferimento del castello Visconteo di Voghera in proprietà al comune (2241)**

(Esame e rinvio)

Il relatore CAPPELLI riferisce sul provvedimento con il quale si dispone il trasferimento, a titolo gratuito, al Comune di Voghera del Castello visconteo con l'annessa area, attualmente di proprietà dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. Tale trasferimento – continua il relatore – si rende necessario al fine di evitare un ulteriore degrado di questa struttura di importanza storica, che sorge nel centro del comune, destinandola ad uso pubblico con scopi artistico-culturali e di rappresentanza. Il Comune di Voghera si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e, per consentire un recupero integrale, beneficerà di un contributo di lire 15 miliardi come previsto dall'articolo 4 del provvedimento. Tale contributo – a suo avviso – benchè non ne sia prevista alcuna forma di copertura, appare necessario, anche se forse non sufficiente, al fine di perseguire gli obiettivi del provvedimento.

Il relatore Cappelli si esprime, infine, favorevolmente sul disegno di legge precisando che le leggi n. 364 del 1909 e n. 1089 del 1939, in base alle quali detto immobile risulta vincolato come bene storico, ne rendono possibile il trasferimento da parte dello Stato ad altri enti pubblici territoriali, ferma restando la destinazione urbanistica. Inoltre, tale provvedimento può essere uno dei possibili strumenti, peraltro sollecitati attraverso un apposito ordine del giorno approvato dal Senato, con i quali consentire una ripresa economico-sociale di tale municipalità, importante centro dell'Oltrepo' pavese, recentemente affetta da una situazione di grave dissesto idrogeologico, nonchè futura

sede di circondario, come previsto dalla recente legge sulle autonomie locali.

Ha, quindi, la parola il presidente BERLANDA, il quale afferma che, per poter superare eventuali ostacoli all'ulteriore *iter* del provvedimento, derivanti dalla mancata previsione della copertura finanziaria del contributo di cui all'articolo 4, occorrerebbe intervenire, in via emendativa, o indicando mezzi finanziari idonei per far fronte a tale spesa, ovvero sopprimendo il citato articolo 4 e autorizzando il solo trasferimento dell'immobile a titolo gratuito. In conclusione, in attesa di acquisire i prescritti pareri delle Commissioni consultate, il Presidente propone di rinviare l'esame del disegno di legge.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

Beorchia ed altri: Trattamento tributario delle somme erogate dalla Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 1989.

Il relatore LEONARDI ricorda come, in data 15 marzo 1990, la 5^a Commissione abbia deliberato di richiedere al Governo la relazione tecnica sul provvedimento: al momento tale relazione non risulta ancora pervenuta. Sollecita, pertanto, il rappresentante del Governo ad adoperarsi affinché detta relazione sia trasmessa sollecitamente per poter proseguire l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

Guzzetti ed altri: Modifiche al regime fiscale degli apparecchi di accensione stabilito dal decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52 (1350)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1989.

Il relatore LEONARDI ricorda come, nell'ultima seduta, il Governo abbia richiesto un rinvio dell'esame del provvedimento per approfondire alcuni aspetti. Dopo aver richiamato brevemente lo stato d'esame del provvedimento stesso e, in particolare, l'acquisizione del parere contrario della 5^a Commissione per difetto di copertura, il relatore si riserva di presentare, al più presto, un apposito emendamento volto a prevedere una norma di copertura.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1990

179^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERNARDI***Interviene il sottosegretario ai trasporti Nepi.**La seduta inizia alle ore 15,30.***MATERIE DI COMPETENZA****Esame, ai sensi dell'articolo 50, primo comma, del Regolamento, della seguente materia: Alloggi di servizio per il personale postelegrafonico**

Il presidente BERNARDI fa presente che l'iniziativa della Commissione di elaborare una relazione nella materia indicata in titolo prende spunto da un'iniziativa del senatore GIANOTTI che si è, tra l'altro, anche tradotta in un testo legislativo. Tenendo conto dell'orientamento del Governo volto ad alienare gli alloggi di proprietà pubblica, tra i quali rientrerebbero gli alloggi di proprietà del Ministero delle poste e telecomunicazioni considerati di servizio, sembra opportuno invitare il Governo a bloccare i procedimenti di sfratto nei predetti alloggi, in attesa di una nuova normativa in materia. Il presidente BERNARDI illustra quindi una proposta di relazione in tal senso, firmata anche dai senatori VISCONTI, MARIOTTI, MARNIGA, PATRIARCA, SANESI, che, posta ai voti, viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE**Riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2344)**

(Esame e rinvio; congiunzione dell'esame con i disegni di legge nn. 1629 e 2311)

Il senatore REZZONICO riferisce sul disegno di legge in titolo che, nel riformare l'ordinamento dell'Ente ferrovie dello Stato, conferisce allo stesso natura di ente pubblico economico; conseguentemente, vengono apportate modifiche ed integrazioni alla legge n. 210 del 1985 prevedendo, tra l'altro, che l'ente, oltre ad esercitare le attività di

trasporto ferroviario e di traghettamento fra terminali ferroviari, per le ulteriori attività connesse o complementari svolga i propri compiti a mezzo di società per azioni aperte a capitale privato. Inoltre, il Governo può autorizzare in futuro, ove ritenuto opportuno, di trasferire ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico anche l'attività di trasporto e di traghettamento, a condizione che sia mantenuta l'unità di gestione. Il relatore sottolinea quindi che il disegno di legge disciplina abbastanza chiaramente i rapporti dell'ente con il Governo, attribuendo al Ministro il compito di adottare le direttive per la determinazione degli indirizzi generali e degli obiettivi della gestione ferroviaria, nonché un potere di vigilanza sulla complessiva attività di gestione dell'ente.

Un altro punto di particolare rilievo concerne l'introduzione dell'accordo di programma, volto a dare consensuale attuazione alle linee generali cui deve conformarsi l'attività di programmazione dell'ente. Al fine di conseguire non più procrastinabili obiettivi di efficienza, snellezza ed economicità della gestione ferroviaria, prosegue il relatore, il disegno di legge riformula l'assetto istituzionale dell'ente, attribuendo la gestione al presidente e affidando ad un consiglio di amministrazione dimezzato nel numero dei componenti le determinazioni generali e programmatiche, le deliberazioni di piano, gli atti a contenuto regolamentare, la nomina del vertice delle strutture interne, vale a dire il direttore generale, al quale non è più conferita la qualifica di organo. Il provvedimento prevede infine l'istituzione di un ufficio avente il compito di coadiuvare il Ministro nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge, nonché un ufficio per i servizi generali per il cui funzionamento il Ministro potrà avvalersi di un contingente di personale da trasferire all'ente.

Il senatore Rezzonico, infine, propone per il seguito dell'esame la congiunzione del disegno di legge in titolo con i disegni di legge nn. 1629 e 2311. Prospetta altresì l'opportunità di scegliere quale testo base il provvedimento governativo al fine di pervenire all'approvazione di un provvedimento comprensivo delle modifiche e integrazioni della legge n. 210 proposte dal Governo.

La Commissione concorda con le proposte del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Senesi ed altri: Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (1913)

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

Il presidente BERNARDI dà per acquisita la discussione sul disegno di legge in titolo svoltasi in sede referente. Propone quindi di passare all'esame dell'articolo.

La Commissione passa all'esame dell'articolo unico.

La senatrice SENESI illustra un emendamento volto a disciplinare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, emendamento sul quale la 5^a Commissione ha espresso un parere favorevole.

Favorevoli il relatore ed il Governo, tale emendamento è posto ai voti ed approvato.

Dopo che è stata accolta una modifica di carattere formale del senatore VISCONTI al comma 2, la senatrice SENESI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista sul provvedimento.

Viene quindi posto ai voti ed approvato il disegno di legge in titolo nel suo articolo unico, con le modifiche testè accolte.

IN SEDE REFERENTE

Bertoldi ed altri: Competenze professionali dei geometri nei settori dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica (1852)

(Seguito dell'esame e rinvio; costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il presidente BERNARDI comunica che sono pervenute numerose osservazioni e suggerimenti da parte dei consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti, nonché del collegio nazionale dei geometri. Dà conto altresì del parere della Giunta degli affari per le comunità europee che, esprimendosi favorevolmente sul provvedimento, osserva che esso dovrà essere opportunamente coordinato con una proposta di direttiva del Consiglio, concernente i sistemi di riconoscimento della formazione professionale. Il Presidente propone pertanto la costituzione di un Comitato ristretto che possa valutare compiutamente i nuovi elementi informativi emersi.

La Commissione conviene.

Risultano designati quali membri del Comitato ristretto i senatori LAURIA, NIEDDU, VISCONTI, VELLA, MARIOTTI, SANESI, POLLICE, ULIANICH, PAGANI e COLETTA.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1990

201^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bonferroni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIANOTTI chiede se il Governo abbia depositato il testo degli emendamenti sulla riforma dell'Enea, come preannunciato nel corso della seduta del 28 giugno.

Il sottosegretario BONFERRONI fornisce assicurazioni sulla presentazione, da parte del Governo, delle proposte di modifica ai disegni di legge in questione.

IN SEDE REFERENTE

Zito ed altri: Nuova disciplina dell'inquadramento del personale già dipendente dell'Ente zolfi italiani (174)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente CASSOLA avverte che il relatore ha presentato un emendamento sulla copertura finanziaria del disegno di legge in titolo, trasmesso alla 5^a Commissione. Ricorda altresì che dal medesimo relatore era stato richiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore GIANOTTI, a nome del Gruppo comunista, si dichiara contrario alla richiesta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

202^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Intervengono il ministro del turismo e dello spettacolo Tognoli e i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Babbini, Bonferroni, Castagnetti e Fornasari.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)
(Esame e rinvio)

Il relatore Elio FONTANA riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, ispirato dall'esigenza di ridefinire il quadro normativo delle attività turistiche, la disciplina dell'impresa e gli strumenti di sostegno e incentivazione. Importante, al riguardo, è la regolazione dei rapporti istituzionali tra il livello regionale e quello centrale, che vanno coordinati e finalizzati a obiettivi di efficacia programmatica. Dall'approvazione della legge quadro sul turismo si è affermata la necessità di conferire maggiore funzionalità alle attività di indirizzo e di coordinamento delle Regioni e dello stesso Ministero del turismo, chiamato dalla proposta legislativa in esame a svolgere un ruolo di grande importanza, anche in connessione con le prospettive di attuazione del mercato unico europeo. Il relatore Elio Fontana esamina analiticamente le disposizioni del testo in esame e prospetta anche la necessità di regolamentare la multiproprietà alberghiera, di incentivare la diffusione delle catene alberghiere e il *franchising* alberghiero. Occorre poi disciplinare opportunamente le attività delle agenzie di viaggio e l'organizzazione del turismo sociale, religioso e senza scopo di lucro; razionalizzare l'intervento finanziario pubblico a sostegno delle attività economiche turistiche; accentrare la gestione delle risorse, volgendole a coerenti obiettivi di riequilibrio, sviluppo e riconversione.

Il disegno di legge in esame ha quindi l'obiettivo di ridisegnare in modo sistematico e coerente il quadro istituzionale, giuridico e finanziario relativo al settore turistico; la preannunciata iniziativa legislativa del Governo in materia consentirà di avviare una proficua discussione su queste linee direttrici.

Il presidente CASSOLA propone di rinviare il seguito dell'esame, nell'attesa che il Governo presenti il disegno di legge sulla disciplina delle attività turistiche. Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina del Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri) (Rinvio)

Su richiesta del senatore BAIARDI, la Commissione conviene di rinviare l'espressione del parere a una seduta della prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

Angeloni ed altri: Disciplina delle forme speciali di vendita. Modifiche e integrazioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione (1716)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il sottosegretario CASTAGNETTI, nel precisare che le norme sull'accesso all'esercizio delle attività risultano sostanzialmente identiche a quelle vigenti, osserva che la disciplina dei rapporti tra il titolare dell'attività e i consumatori è compresa nel disegno di legge n. 2148, recentemente approvata dal Senato, con il quale sono recepite varie direttive comunitarie, ivi compresa quella relativa ai contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali. La regolamentazione proposta, per i rapporti tra il titolare dell'attività e i soggetti incaricati di svolgerla presso il domicilio dei consumatori, tende a definire la natura dell'incarico e a determinare le modalità di stipula del contratto nonché il suo contenuto. Appare quindi giustificata qualche perplessità sull'esercizio temporaneo delle attività da parte di dipendenti pubblici. Il Governo, comunque, sull'insieme della disciplina recata dal disegno di legge in titolo non ha un atteggiamento contrario.

Il senatore BAIARDI, a nome del Gruppo comunista, conviene con le valutazioni espresse dal rappresentante del Governo, considerati gli orientamenti dominanti in materia di funzioni e limiti del pubblico impiego.

Il relatore ALIVERTI fornisce alcuni chiarimenti sulla materia, richiamando più precisamente il contenuto delle norme che si intende approvare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Aliverti ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (281)

Galeotti ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (821)

Pizzol ed altri: Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (1962)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Richiesta di passaggio alla sede deliberante)

Si riprende l'esame dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il relatore AMABILE ricorda che, in sede di comitato ristretto, si era convenuto di richiedere il trasferimento alla sede deliberante del testo in ordine al quale la Commissione avrebbe espresso il proprio consenso nel corso dell'esame in sede referente.

Si procede quindi all'esame degli articoli che compongono il nuovo testo unificato, predisposto dal relatore.

Il sottosegretario BABBINI, in considerazione dell'accoglimento, da parte del relatore, di numerose istanze avanzate dal Governo nel corso dei lavori del comitato ristretto, ritira gli emendamenti a suo tempo presentati poichè essi risulterebbero assorbiti o preclusi.

Senza discussione e senza modifiche sono separatamente posti ai voti, e approvati, gli articoli 1, 2 e 3.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore MARGHERI illustra un emendamento sull'estensione soggettiva della garanzia che, messo ai voti, non è accolto dalla Commissione. È quindi approvato l'articolo 4 nel testo proposto dal relatore.

È successivamente respinta una proposta del senatore MARGHERI volta a inserire un articolo aggiuntivo per la specifica disciplina delle merci pericolose e della responsabilità vettoriale.

Senza discussione e senza modifiche sono quindi separatamente messi in votazione, e approvati, gli articoli 5 e 6.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo non vengono accolte due proposte del senatore MARGHERI,

tendenti a inserire articoli aggiuntivi per disciplinare la constatazione amichevole del danno e le controversie insorte tra assicuratore mandatario e assicurato danneggiato, nonché la costituzione di un consorzio obbligatorio in materia.

Si passa all'esame congiunto degli articoli 7 e 8 (relativi alla disciplina delle tariffe e del conto consortile) e dei connessi emendamenti presentati dal senatore Margheri. Si apre un dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente il rappresentante del Governo, il relatore, il senatore Margheri e il presidente Cassola. Al termine il relatore AMABILE, preso atto del consenso unanime espresso dalla Commissione su alcuni elementi portanti della riforma che si intende adottare e del permanere di alcuni dubbi e perplessità su aspetti non secondari della medesima, ritira i predetti articoli riservandosi di ripresentarli, con il consenso dei Gruppi, in una successiva fase dell'iter, in sede deliberante ovvero in Assemblea.

Senza discussione e senza modifiche è quindi approvato l'articolo 9.

Si passa all'articolo 10.

Il senatore MARGHERI dà ragione di una proposta volta a inserire l'obbligo di copertura assicurativa degli infortuni per il conducente.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Babbini, la proposta non è accolta dalla Commissione la quale, successivamente, approva l'articolo nel testo elaborato dal relatore.

Senza discussione e senza modifiche, sono separatamente posti in votazione, e approvati, gli articoli da 11 a 16.

Il senatore MARGHERI dà conto di una proposta di modifica dell'articolo 17 con il quale si intende garantire meglio il risarcimento del danneggiato.

Il relatore AMABILE si dichiara contrario per ragioni che attengono alla certezza del diritto e alla tutela effettiva del danneggiato.

Detta proposta, pertanto, non è accolta dalla Commissione la quale, successivamente, approva l'articolo 17 senza modifiche.

Sono quindi separatamente posti in votazione, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli da 18 a 21.

Si passa all'articolo 22 (relativo all'istituzione di un comitato tecnico per la determinazione dei tempi e del costo orario delle riparazioni dei veicoli a motore) sul quale si apre un ampio dibattito, con l'intervento di tutti i presenti. Al termine si conviene di ritirare l'articolo dando nel contempo mandato al relatore di ripresentarlo, con il consenso dei Gruppi, in una diversa formulazione nel prosieguo della procedura.

Sono poi separatamente approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli 23 e 24.

È quindi respinta una proposta del senatore MARGHERI volta a inserire un articolo aggiuntivo per l'istituzione di una consulta nazionale per la sicurezza della circolazione stradale.

Viene successivamente approvato l'articolo 25 nel testo predisposto dal relatore.

Si passa all'articolo 26.

Viene respinto un emendamento proposto dal senatore MARGHERI, tendente a stabilire che il risarcimento di cui al comma 2 debba essere determinato in misura non inferiore a quanto previsto nell'apposito allegato C.

Sull'articolo elaborato dal relatore il rappresentante del Governo dichiara di rimettersi al parere della Commissione la quale, successivamente, lo approva senza modifiche, unitamente agli allegati B e C.

Anche in ordine all'articolo 27 viene respinta analoga proposta di modifica illustrata dal senatore MARGHERI: il sottosegretario BABBINI, quindi, si rimette alla Commissione per quanto concerne il testo predisposto in sede di comitato ristretto. La Commissione, infine, approva l'articolo senza modifiche, unitamente agli allegati A, D ed E.

Sono poi separatamente respinti due emendamenti, proposti dal senatore MARGHERI, tendenti a inserire nuovi articoli per la disciplina del danno morale ai familiari e il riconoscimento del diritto a essere risarcito da parte del convivente della vittima.

La Commissione, quindi, senza discussione e senza modifiche, approva separatamente gli articoli 28, 29 e 30.

Si passa all'articolo 31.

Il senatore MARGHERI propone la soppressione del testo che prevede la riapertura dei termini per le agevolazioni relative alle fusioni e alle concentrazioni.

Sulla questione si apre un ampio dibattito nel corso del quale il relatore AMABILE ribadisce l'inopportunità della proposta in quanto collidente con gli orientamenti espressi in sede comunitaria; il presidente CASSOLA esprime dubbi e perplessità sul testo elaborato dal relatore che potrebbe configurare aiuti impropri, più volte giudicati inammissibili ai sensi dell'articolo 92 del trattato comunitario; il sottosegretario BABBINI precisa che la CEE, con la sua proposta di direttiva, invita gli Stati a favorire lo scorporo delle imprese assicuratrici esercenti sia il ramo vita che il ramo danni e, pur dichiarando di

convenire con la proposta del relatore, riconosce la fondatezza dei rilievi avanzati dal presidente Cassola.

La Commissione, infine, approva l'articolo 31 senza modifiche.

È quindi approvato, senza discussione e senza modifiche, l'articolo 32.

Il presidente CASSOLA illustra un emendamento volto a inserire un articolo recante una diversa disciplina dell'articolo 1899 del codice civile in materia di durata dei contratti di assicurazione.

Il relatore AMABILE esprime riserve circa la durata annuale ivi prevista, ritenendo necessario chiarire i casi in cui sia possibile la disdetta da parte dell'assicurato e non dell'assicuratore, preoccupandosi anche di evitare ripercussioni eccessivamente negative a carico degli agenti, specie nella fase di transizione.

Il presidente CASSOLA, non essendo persuaso delle motivazioni del relatore, propone di approfondire la questione: si conviene, pertanto, di dare mandato al relatore di riproporre, con il consenso dei Gruppi, una nuova versione dell'articolo in esame nel prosieguo della procedura.

Sono poi separatamente approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli da 33 a 35.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo accolto, e contemporaneamente, con il consenso unanime dei Gruppi decide di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante.

Il sottosegretario BABBINI si riserva di far conoscere la posizione del Governo al riguardo.

La seduta termina alle ore 17,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1990

108^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Nomina del presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)

Il relatore, senatore SARTORI, nell'illustrare il *curriculum vitae* di Alessandro Beretta Anguissola, ne ricorda le doti di professionalità che lo rendono particolarmente idoneo all'assunzione dell'incarico; invita pertanto la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Il senatore ANTONIAZZI dichiara che il Gruppo comunista si asterrà nella votazione, non per una valutazione negativa sulle capacità della persona, ma perchè contrario alla logica spartitoria che caratterizza il sistema delle nomine.

Il presidente GIUGNI rileva peraltro che nel *curriculum* fornito dal Ministero mancano alcuni elementi quali la data di nascita e invita il Governo a fornire, in queste occasioni, elementi conoscitivi più dettagliati.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole, che risulta accolta con 8 voti favorevoli e 5 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, ANTONIAZZI, CHIESURA, EMO CAPODILISTA, GIUGNI, IANNONE, LAMA, NIEDDU, ROSATI, SARTORI, TOTH e VETTORI in sostituzione del senatore Giovanni FONTANA.

IN SEDE DELIBERANTE**Applicazioni dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS (2279)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sul disegno di legge in titolo sospesa nella seduta del 28 giugno 1990.

Il presidente GIUGNI informa che la Commissione bilancio non ha adottato il parere richiesto in quanto ha ritenuto insufficiente la scheda tecnica con la quale il Governo ha corredato il disegno di legge. Si tratta quindi di valutare l'opportunità di un rinvio dell'esame.

Il relatore TANI si dichiara favorevole al rinvio.

Il senatore VECCHI e il senatore LAMA lamentano l'atteggiamento di chiusura della 5ª Commissione permanente e la difficoltà ad ottenere da essa i necessari pareri. La situazione è ormai da tempo diventata difficilmente sostenibile. Si tratta dunque di valutare l'opportunità di segnalare questo problema alla Giunta per il Regolamento.

Il presidente GIUGNI, pur concordando con i senatori Vecchi e Lama, ritiene tuttavia che un controllo del Parlamento sulle proposte di spesa del Governo rappresenti uno strumento di garanzia.

Il rinvio della discussione del disegno di legge in titolo viene quindi accolto.

Deputati Caveri ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (2204), approvato dalla Camera dei deputati

Vettori ed altri: Provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori e delle imprese esercenti trasporti a fune (2067)

Baiardi ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (2094)

Carlotto ed altri: Provvedimenti urgenti per il mancato innevamento dei territori montani nelle stagioni invernali 1988/1989 e 1989/1990 (2187)

Forte ed altri: Interventi in favore delle imprese esercenti attività di trasporto a fune e altre attrezzature per sport invernali nelle località montane ed a favore delle aziende alberghiere negli stessi territori (2230)

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 16 maggio 1990.

Il presidente GIUGNI dà lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio che è favorevole a condizione che non vengano superati gli oneri di spesa contenuti nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati (disegno di legge n. 2204).

Il relatore TANI esprime parere favorevole sulla proposta di approvazione del disegno di legge n. 2204 senza emendamenti e con l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo.

Il senatore ANGELONI si dichiara concorde con quanto affermato dal senatore Tani sottolineando peraltro che il provvedimento ha i caratteri dell'urgenza e che l'accorpamento con gli altri disegni di legge per la redazione di un testo unico ritarderebbe ulteriormente l'approvazione del provvedimento.

Il senatore IANNONE, a nome del Gruppo comunista, si dichiara concorde con il relatore, sottolineando che l'approvazione del provvedimento arriva già in ritardo rispetto agli obiettivi che esso si prefigge.

Il senatore NIEDDU ricorda di essere firmatario di uno dei disegni di legge in titolo, che allarga la platea dei destinatari dei benefici contenuti nel disegno di legge n. 2204. Dato però il parere della 5ª Commissione, insistere sul contenuto di quel provvedimento comporterebbe un dannoso ritardo. Si dichiara pertanto favorevole a procedere nel modo indicato dal relatore, riservandosi tuttavia di sanare le disuguaglianze nei confronti delle categorie non beneficiarie in un secondo momento.

Il sottosegretario BISSI, dato il parere della Commissione bilancio, si rimette alle decisioni della Commissione.

Il presidente GIUGNI, in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale e pone ai voti gli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2204, che risultano approvati.

Pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato, con l'assorbimento di tutti gli altri disegni di legge in titolo.

Deputati Scovacricchi e Romita; Mancini Vincenzo ed altri; Fiandrotti ed altri; Amodeo ed altri; Borgoglio e Di Donato: Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (2225), approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Il relatore, senatore NIEDDU, ricorda che il testo all'esame della Commissione era già stato approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura. Esso è volto a rendere la disciplina pensionistica dei geometri simile a quella di altre categorie di liberi professionisti e a sanare alcune ingiustizie legislative che i primi avevano subito. Il testo è notevolmente complesso per i diversificati rapporti professionali che l'Albo dei geometri contempla.

Illustra quindi l'articolato, sottolineando le novità rispetto alla disciplina precedente, e auspica una rapida approvazione da parte della Commissione senza modifiche al testo, ricordando che alla Camera dei deputati esso è stato approvato all'unanimità. Dato che i pareri richiesti sono tutti favorevoli, invita dunque il Governo a ritirare gli emendamenti presentati.

Il presidente GIUGNI, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, dà la parola al sottosegretario Bissi per l'illustrazione degli emendamenti presentati dal Governo.

Il sottosegretario BISSI sottolinea che gli emendamenti presentati dal Governo hanno natura esplicativa e tecnica. Pur non ritirandoli, si rimette comunque alla volontà della Commissione.

Il presidente GIUGNI pone ai voti gli emendamenti del Governo all'articolo 1, sui quali il relatore esprime parere contrario come su tutti gli altri emendamenti.

Posti ai voti, gli emendamenti all'articolo 1 risultano respinti.

Pone quindi ai voti gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 che risultano approvati.

Il presidente GIUGNI pone quindi ai voti l'emendamento, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 6 che risulta respinto, con il parere contrario del relatore.

Pone quindi ai voti gli articoli 6 e 7 che risultano approvati.

Posto ai voti l'articolo 7-bis del Governo, risulta respinto, con il parere contrario del relatore.

Il presidente GIUGNI pone quindi ai voti gli articoli 7 e 8, che risultano approvati.

Il senatore ANTONIAZZI, intervenendo per dichiarazione di voto finale, sottolinea che il Gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in quanto esso tende a rendere omogenea la materia pensionistica dei liberi professionisti. Il provvedimento, come sottolineato dal relatore, arriva in ritardo ed è dunque necessaria la sua approvazione nel testo pervenuto dalla Camera anche se alcuni emendamenti presentati solo presso il Senato dal Governo non sono privi di fondamento.

Il senatore ANGELONI dichiara il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano sul provvedimento in esame anche per le rilevanti modifiche apportate alla legge n. 773 del 1982. Sarebbe tuttavia auspicabile procedere ad una riforma generale del sistema pensionistico o, in mancanza di essa, almeno a riforme di settore come quella in esame.

Il presidente GIUGNI annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista.

Pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso che risulta approvato.

Deputati Bonetti; Lobianco ed altri; Tealdi e Rabino; Cristofori ed altri; Tealdi; Pallanti ed altri; Lodi Faustini ed altri; Capiello ed altri; Capiello ed altri: Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (2329), approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati (Rinvio della discussione)

Il presidente GIUGNI, a nome del relatore EMO CAPODILISTA, chiede un rinvio della discussione del disegno di legge in titolo, data la complessità del testo.

Il senatore ANTONIAZZI si dichiara concorde per il rinvio, ma auspica una rapida approvazione prima della chiusura estiva e chiede un sollecito alla 5ª Commissione per l'emanazione del parere.

La proposta di rinvio risulta accolta.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente
BARBERA

La seduta inizia alle ore 15.

**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL
SENATO SUL DISEGNO DI LEGGE:**

**«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» (A.S. n. 2226)**
(Esame e rinvio)

Il presidente Barbera, relatore, illustra il disegno di legge, che per la prima volta disciplina il procedimento amministrativo nell'intento di soddisfare la fondamentale esigenza della partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa e quella dell'accesso dei cittadini stessi ai documenti amministrativi. In sostanza, il disegno di legge, recependo l'approfondito lavoro svolto dalla Commissione Nigro, delinea un nuovo modo di concepire i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, che poggia su alcuni principi basilari, che sommariamente richiama: individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, obbligo di emanazione del provvedimento finale da parte dell'amministrazione, introduzione del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento amministrativo, obbligo da parte dell'amministrazione della predeterminazione delle modalità e dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e in genere vantaggi economici, semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, principio del silenzio-assenso, previsione di uno specifico diritto di accesso ai documenti amministrativi per chiunque vi abbia interesse.

La validità e l'importanza di questi principi sono generalmente riconosciute, ma la loro attuazione pratica presenta aspetti complessi, per esempio per quello che riguarda il rapporto tra questa normativa, di carattere generale, e il vastissimo numero di leggi speciali che disciplinano, secondo principi del tutto diversi, una serie di procedimenti amministrativi nei più vari settori.

Per quanto attiene specificamente alle competenze della Commissione, l'attenzione va posta sull'articolo 29 del disegno di legge, in base al quale le regioni a statuto ordinario dovranno regolare le materie

disciplinate dalla legge stessa nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che, si specifica, «costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico». Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, dovranno provvedere, entro un anno, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme «fondamentali» contenute in questo disegno di legge.

Ad avviso del relatore, questa soluzione rischia di aprire la strada, a livello regionale, all'instaurarsi di un contenzioso di vastissima portata, tale da destabilizzare l'intera legislazione regionale. Certamente è necessario che le innovazioni contenute in questo disegno di legge producano i loro effetti anche nell'amministrazione regionale e locale, ma l'articolo 29 va diversamente formulato, individuando una soluzione che da un lato appaia meglio aderente al dettato costituzionale e dall'altro elimini confusioni e ambiguità, evitando il sovrapporsi di norme diverse, che, tra l'altro, renderebbe estremamente incerta per i cittadini implicati in un procedimento amministrativo regionale la norma concretamente applicabile.

Propone quindi una nuova formulazione dell'articolo 29, secondo la quale, entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, devono adeguare la legislazione e l'attività della propria amministrazione, delle amministrazioni delegate e di quelle degli enti ed aziende dipendenti ad alcuni principi fondamentali specificamente individuati; decorso inutilmente il suddetto termine, le disposizioni contenute nel disegno di legge si applicheranno direttamente anche all'amministrazione regionale.

Altra questione di rilievo, su cui il relatore si sofferma, riguarda i problemi di raccordo tra le disposizioni contenute in questo disegno di legge e la riforma delle autonomie locali, recentemente varata, in particolare i Capi II e III. A questo proposito, ricordato che la predetta riforma prevede solo la possibilità di deroghe «espresse» alle disposizioni in essa previste e che essa sembra demandare agli statuti comunali anche la possibilità di disciplinare «pezzi» di procedimenti amministrativi, il relatore nota che gli statuti comunali debbono comunque operare nell'ambito delle leggi esistenti, sia statali che regionali; è, tuttavia, opportuno invitare la Commissione di merito a soffermarsi su questa delicata questione.

Il deputato RIGGIO, sottolinea a sua volta il rilievo di questo disegno di legge, che punta a modificare il rapporto tra l'amministrazione e i cittadini e sotto questo aspetto sollecita un profondo rinnovamento della pubblica amministrazione, comprende la preoccupazione del Presidente, relatore, perchè le disposizioni contenute nel provvedimento non finiscano con l'assumere un mero valore programmatico e «di manifesto»; è vero che bisogna fare in modo che questa legge trovi uno spazio concreto di attuazione, ma questo vale per tutta la pubblica amministrazione. Nell'amministrazione statale, così come in quella regionale, si tratta di stimolare un'azione di riconversione in profondità della pubblica amministrazione, certamente difficile, ma indispensabile e urgente.

La soluzione delineata nell'articolo 29 per quanto riguarda il recepimento a livello regionale della normativa contenuta in questo

procedimento intende rispondere delle competenze delle regioni, sia ordinarie che speciali. La nuova formulazione proposta dal Presidente, in sostanza parifica autonomie speciali e ordinarie, stabilendo anche per queste ultime il periodo di un anno per l'adeguamento della propria legislazione ai principi contenuti in questo disegno di legge. Non condivido però la proposta di inserire nell'articolo la specificazione dei principi ritenuti fondamentali per la legislazione regionale.

Il deputato LANZINGER sottolinea anch'egli la rilevanza di questo disegno di legge pur se diversi punti restano ancora da approfondire in tema di diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione: per esempio il diritto di accesso e di informazione è ancora riconosciuto non al cittadino in quanto tale, ma in quanto titolare di un diritto o portatore di un interesse protetto. Questo alle questioni sollevate dal relatore, concorda sul fatto che la formulazione attuale dell'articolo 29 possa introdurre elementi di forte indeterminatezza e di incertezze in ordine al recepimento a livello regionale dei principi sanciti in questo disegno di legge.

Il punto centrale, a suo avviso, concerne però l'applicazione delle disposizioni contenute in questo provvedimento agli enti locali. Al riguardo bisogna tener conto sia di quanto ribadito dalla legge di riforma delle autonomie locali in ordine all'autonomia statutaria dei comuni e delle province sia dal fatto che i diritti riconosciuti ai cittadini da questo disegno di legge debbono valere immediatamente anche in sede locale. A suo avviso la soluzione più corretta sarebbe quella di prevedere che le disposizioni di questa legge trovino immediata applicazione anche nei confronti delle regioni e degli enti locali, fino a quando le regioni non provvederanno con propria legge.

Il senatore PASQUINO non concorda sulla opportunità di prevedere un limite di tempo entro cui le regioni dovrebbero provvedere ad adeguare le proprie norme ai principi contenuti in questo disegno di legge. Propone quindi una diversa formulazione dell'articolo 29, che sopprima il secondo comma e modifichi la formulazione del primo, sia nel senso di renderlo applicabile anche alle autonomie speciali sia nel senso di sostituire le parole «principi desumibili» con quelle, assai più puntuali, «principi desumibili» con quelle, assai più puntuali, «principi derivanti».

Il senatore GALEOTTI condivide la preoccupazione del Presidente, relatore, circa il fatto che la complessità, in termini di riorganizzazione del modo di operare della pubblica amministrazione, che essa comporta possa finire col determinare un «vuoto» di applicazione, che ridurrebbe questa legge ad una sorta di «legge-manifesto». Non ritiene però che la previsione di un congruo lasso di tempo riconosciuto alle regioni per adeguare la propria legislazione basti a scongiurare o ridurre questo pericolo; tra l'altro, dato il tipo di garanzie che questo disegno di legge intende assicurare ai cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, è auspicabile un'uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Ritiene comunque che l'estrema delicatezza dei problemi emersi nel corso del dibattito richieda un ulteriore approfondimento e propone

pertanto di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge alla prossima settimana.

Dopo che il deputato RIGGIO si è associato a questa richiesta, chiediamo al Presidente di consultare in via breve una rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome per acquisirne elementi di valutazione, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

Disciplina della riproduzione animale (atto Senato n. 2292)
(Esame e conclusione)

Il senatore SCIVOLETTO, relatore, illustra il disegno di legge che mira a ricondurre sotto una disciplina unitaria e conforme alla normativa comunitaria la materia della selezione e riproduzione animale. Fa presente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative concernenti le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, specificando che tali funzioni comprendono anche il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi e la gestione dei centri di fecondazione artificiale; ricorda anche le funzioni concernenti la vigilanza sulla tenuta dei registri e libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli.

Premesso che, quindi, la competenza regionale nel settore è di notevole rilievo e che il disegno di legge appare in più punti ispirato alla salvaguardia di tale competenza, aggiunge che tuttavia risultano sensibilmente ampliati i compiti del ministro dell'agricoltura e delle foreste, anche al di là delle funzioni espressamente riservate allo Stato. Cita a questo riguardo il comma 2 dell'articolo 4, il comma 2 dell'articolo 5, l'articolo 8 e l'articolo 10 e osserva che questo porta a dubitare della corretta applicabilità della legge per quanto riguarda i rapporti Stato-regioni, in considerazione delle sovrapposizioni di attività e di controlli statali e regionali che si possono determinare. Conclude pertanto proponendo di esprimere parere favorevole, a condizioni che siano accolte alcune modifiche ai predetti articoli del disegno di legge.

Il deputato RIGGIO concorda sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, salvo puntualizzare diversamente alcune delle osservazioni riferite all'articolo 8; riserve esprime inoltre sui rilievi formulati con riferimento all'articolo 10.

Dopo un breve intervento del presidente BARBERA, sulle questioni concernenti l'articolo 8 del provvedimento, la Commissione approva il seguente parere proposto dal relatore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge in titolo a condizione che siano introdotte le seguenti modifiche:

all'articolo 4, comma 4, comma 2, dopo le parole «può stabilire, con proprio decreto» aggiungere «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome»;

all'articolo 5, comma 2, sopprimere la parole «sentito il ministero dell'agricoltura e delle foreste»;

all'articolo 8, comma 1, sopprimere le lettere a) e c)».

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLDEDÌ 11 LUGLIO 1990

103ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 15.

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Esame del seguente atto: «Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» - Atto Senato n. 2298. (Relatore: on. Diglio)

(Parere - ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno - in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle regioni meridionali)

Il relatore Diglio sostiene che il disegno di legge n.n2298/S di conversione del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129 introduce un'importante novità nel campo delle agevolazioni contributive alle imprese, in quanto prevede la fiscalizzazione strutturale degli oneri impropri per alcuni settori produttivi.

In particolare il decreto dispone per le imprese industriali e artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, per le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, per quelle armatoriali e di trasporto, l'eliminazione o la riduzione in via permanente di alcuni oneri impropri (Tbc, Enaoli, contributi al Servizio sanitario nazionale e assistenza medica ai pensionati) nella misura del 2,82 per cento nel Centro-nord e del 7,52 per cento nel Mezzogiorno.

Per le aziende del settore commerciale turistico e dei servizi nonché per quelle dell'agricoltura è prorogato fino al 30 novembre il sistema di fiscalizzazione precedentemente in vigore.

Il provvedimento rappresenta un passo importante verso la revisione dei meccanismi di incentivazione alle aziende finalizzati a ridurre gli oneri sociali impropri che gravano sul costo del lavoro.

Ritiene che la nuova impostazione rappresenti un atto dovuto verso i settori produttivi che garantiscono maggiore dinamicità ed incrementano l'occupazione.

Proprio in questa ottica, tuttavia, gli sembra che la manovra posta in atto debba essere completata, in quanto è rivolta soltanto ad alcuni settori produttivi, certamente importanti ma che non esauriscono il campo delle imprese che vanno sostenute ed incentivate.

Alle soglie dell'entrata in vigore del Mercato unico europeo del 1993 la competizione economica investe ormai tutti i settori senza distinzione e, quindi, un provvedimento che mira a rilanciare le attività produttive riducendo il costo del lavoro, se vuole risultare veramente efficace e raggiungere lo scopo che si prefigge, deve tener conto che le componenti improprie gravano in egual misura su tutte le aziende.

È chiaro quindi che il provvedimento andrebbe integrato per mettere sullo stesso piano tutte le componenti produttive del Paese.

D'altra parte, anche in vista del mercato unico europeo, non è possibile trascurare che negli altri Stati comunitari le linee direttive seguite in questo campo escludono qualunque discriminazione fra settori e mirano principalmente a favorire l'occupazione.

Infine non va tralasciato che questo provvedimento vuole ricondurre nella giusta collocazione oneri che impropriamente per tanti anni sono stati posti a carico delle imprese. Il trasferimento alla fiscalità generale di tali oneri è un nodo non più eludibile nelle scelte di politica economica e come tale deve essere quindi, affrontato e risolto senza ulteriori indugi.

Peraltro, poichè si tratta di oneri che dovrebbero gravare sull'intera collettività prevederne la riduzione solo per alcuni comparti potrebbe ingenerare seri dubbi sotto il profilo della costituzionalità.

Si apre la discussione.

Il senatore PONTONE si dice contrario al provvedimento poichè esso reca un'agevolazione generalizzata a tutto il Paese e quindi un vantaggio solo fittizio per l'area territoriale del Mezzogiorno.

Il senatore TAGLIAMONTE condivide le preoccupazioni del collega Pontone, tanto più che il titolo del provvedimento non corrisponde alla sostanza della normativa che riflette molto debolmente gli interessi particolari del Mezzogiorno.

Manifesta inoltre forti perplessità in ordine al comma 2 dell'articolo 2 che pone a carico dell'assegnazione di cui all'articolo 18 della legge n. 64 del 1986 la spesa relativa al provvedimento, stabilendo contemporaneamente che la legge n. 64 sarà integrata di un importo pari alla spesa prevista.

IL senatore VIGNOLA si dice particolarmente favorevole all'emendamento (articolo 2-bis) introdotto dal Senato perchè da una parte responsabilizza ed estende la presenza sindacale, dall'altro offre un cospicuo incentivo alle piccole imprese affinché lascino emergere il cosiddetto lavoro nero.

Il relatore DIGLIO risponde succintamente e accoglie le osservazioni della Commissione in merito alla opportunità di assicurare migliore corrispondenza tra il titolo del disegno di legge e la normativa

sottostante e così pure alla opportunità di riesaminare la formula attraverso la quale gli oneri finanziari sono caricati su un accantonamento relativo al futuro rifinanziamento della legge n. 64. Condivide inoltre il positivo apprezzamento per l'emendamento (articolo 2-bis) approvato dal Senato della Repubblica.

Propone quindi di esprimere parere favorevole attraverso un testo che raccolga le osservazioni della Commissione bicamerale nel senso già illustrato.

La Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1990

57ª Seduta

Presidenza del Presidente

GUALTIERI

indi del Vice Presidente

BELLOCCHIO

La seduta inizia alle ore 9,40.

In apertura di seduta il PRESIDENTE dà conto di alcuni documenti pervenuti dopo l'ultima seduta che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Informa poi che l'onorevole Rognoni, rispondendo a una specifica richiesta, ha inviato alla Commissione una lettera in cui afferma di non aver avuto altra occasione, nella sua qualità di Ministro della giustizia dell'epoca, di occuparsi della questione del recupero del relitto del DC9 precipitato ad Ustica oltre a quella che originò la lettera da lui trasmessa il 26 settembre 1986 al giudice Bucarelli e già acquisita agli atti della Commissione.

Il Presidente dà quindi conto della lettera con cui il senatore Boato ha trasmesso alla Commissione la dichiarazione dell'onorevole Salvoldi concernente le informazioni fornite, durante il viaggio negli Stati Uniti compiuto lo scorso novembre dalla Commissione difesa della Camera, dall'ammiraglio Philip Anselmo, nel 1980 assistente del comandante della VI flotta nel Mediterraneo, in merito alla copertura radar delle portaerei americane ancorate in porto.

**AUDIZIONE DELL'ONOREVOLE GIULIANO AMATO SULLE VICENDE CONNESSE AL
DISASTRO AEREO DI USTICA**

La Commissione svolge l'audizione dell'onorevole Giuliano AMATO, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dal 4 agosto 1983 al 16 aprile 1987, il quale risponde a quesiti posti dal Presidente, dai senatori Boato, Macis, Bosco, Rastrelli e Toth e dai deputati De Julio, Cipriani, Ciciomessere, Bellocchio e Orlandi.

Nel corso della audizione l'onorevole Amato consegna al Presidente taluni documenti che sono acquisiti dalla Commissione agli atti dell'inchiesta.

Il PRESIDENTE, ringraziato l'onorevole Amato, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 13,15.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli intermediari (2267): *parere favorevole con osservazioni.*

alla 10^a Commissione permanente:

NEBBIA. – Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011);

ZANELLA ed altri. – Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1315);

NESPOLO ed altri. – Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628);

BOATO. – Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131): *parere favorevole con osservazioni su testo unificato;*

Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari (1706): *parere favorevole;*

LOPS ed altri. – Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari (1401): *parere favorevole.*

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice presidente Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Boldrini ed altri: «Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace» (588): *parere favorevole*.

«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (2226), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

«Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica» (2017): *parere favorevole*.

alla 2^a Commissione:

Mancino ed altri: «Ordinamento della professione forense» (254): *parere favorevole*.

Manieri ed altri: «Disciplina della famiglia di fatto» (861): *parere favorevole*.

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1462): *parere favorevole*.

«Riforma dell'ordinamento professionale forense» (1782): *parere favorevole*.

alla 9^a Commissione:

Diana ed altri: «Norme per l'istituzione dell'anagrafe nazionale del bestiame» (1271): *parere contrario*.

alla 10^a Commissione:

Aliverti ed altri: «Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private» (281): *rinvio dell'emissione del parere*.

Pizzol ed altri: «Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulle assicurazioni sociali obbligatorie» (1962): *rinvio dell'emissione del parere*.

Angeloni ed altri: «Disciplina delle forme speciali di vendita. Modifica e integrazioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione» (1716): *parere favorevole*.

alla 11ª Commissione:

«Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS» (2279): *parere favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 12 luglio 1990, ore 15

Procedure informative

Conclusione dell'indagine conoscitiva sulla politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Materie di competenza

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sulla politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 12 luglio 1990, ore 9,30 e 16

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- SCEVAROLLI ed altri. – Istituzione della sede decentrata della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» nell'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati (92-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall'Amministrazione catastale (1877).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUZZETTI ed altri. - Modifiche al regime fiscale degli apparecchi di accensione stabilito dal decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52 (1350).
- BEORCHIA ed altri. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826).
- AZZARETTI e MERIGGI. - Trasferimento del castello visconteo di Voghera in proprietà al comune (2241).

II. Esame del disegno di legge:

- Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli intermediari (2267).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati PIRO ed altri; STAITI di CUDDIA delle CHIUSE ed altri; BELLOCCHIO ed altri. - Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (2301) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 12 luglio 1990, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- OSSICINI ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. - Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. - Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).

- NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli I.S.E.F. (2013).
 - PIZZO ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 12 luglio 1990, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina della riproduzione animale (2292).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi (659).
- SARTORI ed altri. - Prevenzione degli incendi e tutela del patrimonio boschivo (2223).

II. Esame dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. - Legge-quadro per la definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale e istituzione dell'albo (1769).
- CASADEI LUCCHI ed altri. - Estensione delle provvidenze per le aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989 (2023).
- COVIELLO ed altri. - Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle aziende meridionali colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990 (2182).
- MICOLINI ed altri. - Ordinamento della professione di enologo (2250).
- DIANA ed altri. - Norme per l'istituzione dell'anagrafe nazionale del bestiame (1271).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina del presidente dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 12 luglio 1990, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Provvedimenti per la promozione delle esportazioni (963).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 12 luglio 1990, ore 15,30

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- LIPARI ed altri. - Legge-quadro sul volontariato (296).
- TARAMELLI ed altri. - Legge-quadro sul volontariato (648).
- GUALTIERI ed altri. - Legge-quadro sul volontariato (784).
- ONORATO. - Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582).
- FILETTI ed altri. - Norme per la regolamentazione del volontariato (1682).
- ACQUAVIVA ed altri. - Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085).
- BERLINGUER e GIANOTTI. - Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (1176).
- GALEOTTI ed altri. - Riforma dell'ENEA (1521).

- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - CORTESE ed altri. - Norme per le manifestazioni collettive che si svolgono all'interno dei centri storici (1865).
 - BERTOLDI ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica (1852).
 - LAURIA ed altri. - Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico (2087).
 - POLLICE e CORLEONE. - Norme per la tutela, conservazione e valorizzazione del lago di Pergusa (2115).
 - BAIARDI ed altri. - Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (2094).
 - VETTORI ed altri. - Provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori e delle imprese esercenti trasporti a fune (2067).
 - FORTE ed altri. - Interventi in favore delle imprese esercenti attività di trasporto a fune e altre attrezzature per sport invernali nelle località montane ed a favore delle aziende alberghiere negli stessi territori (2230).
 - Deputati CRAVERI ed altri. - Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (2204) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-